

DIRITTO PUBBLICO

I

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4768 —
BRANCA *Presidente* — REALFONSO *Estensore* — M.D. (avv. Pinna)
c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autorità Portuale di Cagliari (avvocatura dello Stato) e altri.
(*Annulla sent. T.A.R. Sardegna n. 520/2012*).

Porti - Enti Portuali - Nomina presidente dell'Autorità portuale - Requisiti richiesti - Massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuali.

(Legge 28 gennaio 1994 n. 84, art. 8).

In base al disposto dell'art. 8, c. 1, della l. n. 84/1994 gli aspiranti alla carica di presidente della Autorità portuale debbono essere esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuali. Tale requisito deve ritenersi insussistente in mancanza del possesso di uno specifico titolo di studio e dello svolgimento di una specifica attività professionale o gestionale relativa ai predetti settori dei trasporti e portuali. Di conseguenza non è sufficiente per conseguire la nomina né lo svolgimento, anche prolungato per più legislature, dell'attività parlamentare svolta in settori differenti rispetto a quello previsto dalla norma citata, né l'aver fatto parte, per qualche tempo, della Commissione Trasporti nell'ambito parlamentare o di una amministrazione provinciale (1).

La sua scelta non può comunque concernere un soggetto, il quale seppure designato dagli enti locali, non sia realmente un esperto «*in possesso della massima e comprovata qualificazione*» essendo evidente «... *l'intento della norma di assicurare un'adeguata area di scelta selettiva della predetta Autorità*» (cfr. Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2551).

Al riguardo del tutto erronea è l'enfatica asserzione del Primo Giudice per cui il Presidente dell'Autorità Portuale non è un dirigente tecnico-amministrativo in quanto la molteplicità delle competenze affidategli «*non richiedono solo conoscenze di carattere tecnico*».

Le conoscenze di carattere tecnico sono infatti una condizione assolutamente necessaria, ancorché non esauriscano la competenza qui richiesta proprio perché «*Il Presidente, in sintesi, è posto al vertice di una complessa organizzazione che vede coinvolti, e soggetti al suo coordinamento, anche organi schiettamente statali (presiede, tra l'altro, il comitato portuale del quale fanno parte il comandante del porto e, in rappresentanza dei Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici, un dirigente dei servizi doganali ed uno dell'ufficio speciale del genio civile), e gli è assegnato un ruolo fondamentale, anche di carattere propulsivo, perché il porto assolva alla sua funzione (di rilevanza internazionale o nazionale, secondo la classe di appartenenza), comunque interessante l'economia nazionale*» (così la Corte Costituzionale nella pronuncia in sede di conflitto di attribuzione del 7 ottobre 2005, n. 378, impropriamente richiamata anche dal TAR).

Al riguardo se pure l'espressione «esperto» risulta connotata da un'indubbia ambiguità semiologica, ciò non toglie che l'interpretazione corretta della norma impone che, in materia, i soggetti designati debbano necessariamente essere in possesso di una specifica qualificazione culturale, teorica e pratica nelle materie indicate dalla legge.

In tale prospettiva, anche se l'art. 8, l. n. 84 del 28 gennaio 1994 non richiede né uno specifico titolo di studio e né uno specifico percorso professionale di carattere giuridico o tecnico, economico ecc. ecc. è di norma necessario il possesso di una laurea connessa, affine, collegata o collegabile con la materia portuale per potersi definire esperto del settore.

Tale indispensabile requisito culturale appare un elemento assolutamente necessario per la dimostrazione di avere un percorso professionale tale da poter essere qualificato come «esperto» di mas-

sima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti portuali. Il possesso di un certo bagaglio culturale specifico del settore costituisce un elemento indispensabile per la dimostrazione dell'«expertise» richiesto.

In tali casi la designazione nelle terme e la successiva nomina di un soggetto privo dei requisiti culturali e di esperienza professionale prescritti in misura massima deve perciò ritenersi irrimediabilmente illegittima.

Di qui l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il formale rispetto della sequenza procedimentale fosse sufficiente ad integrare la fattispecie sostanziale prevista dalla legge, e che va conseguentemente riformata sul punto.

4.2. Con un secondo motivo si lamenta che, erroneamente, il Tar avrebbe affermato, in conseguenza, che la domanda giudiziale del prof. D. avrebbe implicato una valutazione del merito delle scelte dell'amministrazione, in quanto l'odierno appellante si era limitato ad affermare l'assoluta assenza in capo al dr. on. M. del particolare requisito della massima competenza settoriale previsti dalla legge.

Il Tar ha sbrigativamente ritenuto sufficiente l'esperienza parlamentare maturata dal 1994 per un totale di cinque legislature, l'appartenenza alla Commissione Affari Sociali e Sanità e, sia pure per un breve tempo la Presidenza dell'Ottava Commissione Lavori Pubblici Trasporti e Comunicazioni; e la sua presenza quale consigliere della provincia di Cagliari e componente della relativa commissione trasporti.

Anche a voler ammettere in via teorica la sussistenza di esperienze professionali del dr. on. M. nei settori dell'economia dei trasporti, non si può affermare che tale esperienza avrebbero raggiunto quella di grado massimo, richiesta dall'art. 8, comma primo della l. 84/1994. (*Omissis*)

L'assunto merita di essere integralmente condiviso.

In primo luogo, come sarà meglio evidente in seguito, deve escludersi che la negazione in radice della necessaria ed indispensabile competenza di un soggetto attenga ad una valutazione del merito della scelta amministrativa e quindi si risolva in un superamento del limite stesso della giurisdizione.

Infatti qui è in contestazione, in primo luogo, il presupposto richiesto dalla legge per la formazione della tema.

Se, come visto, la scelta del Presidente dell'Autorità deve essere operato nell'ambito della categoria di soggetti in possesso dei titoli

specifici, la verifica di tale presupposto attiene specificamente al profilo della legittimità del procedimento e comunque costituisce profilo sintomatico dell'eccesso di potere nell'ambito del sindacato sulla ragionevolezza, o meno, della scelta operata.

Nel merito, si deve poi dissentire dall'opinione del primo Giudice per cui la funzione di parlamentare o di consigliere provinciale *ex sé* potesse far integrare il requisito – più volte ricordato – della *massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale* «ex art. 8 della l. n. 84 cit..».

La funzione parlamentare, in generale, di per sé non implica alcuna attività e responsabilità, di contenuto professionale o gestionale. Pertanto deve escludersi la sua automatica utilizzabilità ai fini per cui è causa, come afferma apoditticamente il TAR.

Ciò fatto sempre salvo il caso in cui, oltre al possesso di titoli di studio comunque specificamente professionalizzanti, ricorra anche lo svolgimento di una rilevante, prolungata e specifica attività del parlamentare nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

Ma non è questo il caso in esame in quanto il soggetto prescelto dal Ministro:

- è un medico fisiatra, specialista in medicina estetica Chirurgia Plastica Ricostruttiva e titolare di un centro di riabilitazione;

- è stato parlamentare dal 1994-2006 alla Camera e dal 2006 al 2010 al Senato; dal Maggio 2010 è stato eletto anche nel Consiglio Provinciale di Cagliari;

- è stato componente sia alla Camera che al Senato rispettivamente della Commissione Affari Sociali e Sanità; della Commissione di inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, e della Commissione parlamentare per l'infanzia;

- ha presentato diversi DDL in materia di servizio sanitario nei penitenziari; di protezione sociale degli anziani non autosufficienti; di lotta alla pedofilia; di sequestri di persona; di sviluppo delle isole minori; di sostegno dei malati di Alzheimer; di malati cronici ed invalidi; di trombofilici; di anziani incontinenti e stomizzati; dei talassemici; di cure palliative domiciliari per i pazienti terminali di cancro; di medicina non convenzionale e di fitoterapia; ecc. ecc. (come reso noto dal suo stesso sito web immediatamente e generalmente accessibile sulla rete).

È evidente l'estraneità del suo percorso politico-parlamentare alle competenze che il terzo comma dell'art. 8 della l. 28 gennaio 1994, n. 84 affida, tra le altre, al Presidente in materia di impulso,

di indirizzo, di amministrazione, di coordinamento, di controllo e di gestione; di piano operativo triennale, di piano regolatore portuale, di bilanci preventivi e consuntivi di personale, di concessioni demaniali, di servizi portuali; di aree e di beni del demanio marittimo, di canoni demaniali di navigabilità e di fondali, ecc. ecc.

Per la sua storia personale, il dr. on. M. non poteva avere certo conseguito la «... *massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuali*» ed era carente in radice del requisito prescritto dalla legge, per cui doveva probabilmente la sua nomina alle sue capacità politico-relazionali (di deputato, senatore e consigliere provinciale, ecc.).

In sostanza il soggetto prescelto, non solo possedeva titoli di studio del tutto estranei alla materia, ma nella sua pur pluriennale esperienza parlamentare si era sempre interessato delle materie direttamente o indirettamente con le sue capacità professionali e con le sue specifiche competenze mediche.

Siccome nella specie non si trattava della presidenza di un'agenzia sanitaria o socio-assistenziale si deve concludere per l'illegittimità della designazione del dr. on. M.

– per la mancanza di un qualsiasi titolo di studio comunque implicante il possesso di competenze anche genericamente raccordabili con la materia;

– per l'estraneità al settore delle pur vaste attività professionali, politiche e parlamentari e le quali non concernevano affatto i settori dell'economia dei trasporti;

– per la brevità delle esperienze quale presidente della VIII Commissione Trasporti (per meno di un anno) o di quella dell'analoga struttura presso la Provincia di Cagliari, le quali dunque non potevano certo far presupporre il conseguimento delle competenze teoriche e pratiche richieste.

Per le medesime ragioni è illegittima la scelta del Ministero il quale, nell'esercizio del suo potere latamente discrezionale, avrebbe dovuto valutare le designazioni e di fronte ad un profilo curriculare che *ictu oculi* doveva far escludere che si fosse in presenza delle competenze nei settori dell'economia dei trasporti ed in quella specificamente portuale, richieste al «grado massimo» avrebbe dovuto chiedere una ulteriore terna di candidati.

In conclusione è dunque evidente l'erroneità della decisione impugnata che, anche relativamente ai predetti profili, deve essere riformata.

5. In conclusione:

5.1. l'appello incidentale deve essere respinto perché infondato;

5.2. l'appello principale deve invece essere accolto.

II

(*Omissis*). — Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

(*Omissis*)

Tutto verte su due punti che possono essere di seguito analizzati:

1) la natura dell'atto di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale;

2) la corretta interpretazione dell'art. 8, comma 1°, della l. 84 del 1994 ed in particolare del requisito (massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale) indicato dalla disposizione citata.

Quanto al primo punto va subito ricordato che la nomina del Presidente dell'Autorità portuale è un atto di alta amministrazione.

Gli atti di alta amministrazione, come è noto, si pongono in una funzione di raccordo tra il momento politico e quello amministrativo.

Sono atti connotati da una forte discrezionalità, quasi parificabile a quella degli atti politici, ma non altrettanto liberi nei fini.

È questo che li distingue dagli atti politici. Ciò comporta il loro assoggettamento al sindacato del Giudice. Ma è bene ricordare come questo sindacato possa essere esercitato.

Esso deve intendersi finalizzato alla verifica delle compatibilità della scelta adottata dall'Organo di alta amministrazione «con il corretto esercizio del potere discrezionale in riferimento ai canoni della ragionevolezza, coerenza e adeguatezza che sono alla base di qualsiasi attività amministrativa, anche se qualificata di alta amministrazione» (Cons. St., sez. VI, 1 marzo 20051, n. 810).

Ciò premesso, va detto che, nel caso di specie, i binari entro cui deve essere esercitata la discrezionalità nella nomina del Presidente dell'Autorità portuale sono disegnati dall'art. 8 comma 1°, della l. 84 del 1994. (*Omissis*)

La questione sta quindi tutta, una volta rispettato il procedimento con il quale si deve arrivare all'atto di nomina del Presidente (e in questo caso non è in contestazione che il procedimento sia stato rispettato), nel verificare che il soggetto scelto sia dotato del

requisito della «massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale».

Ciò che è analisi del secondo punto individuato come rilevante per la soluzione della controversia all'esame. (*Omissis*)

Ciò detto, va osservato che se la nomina è caratterizzata da un'amplissima discrezionalità e presenta i caratteri della fiduciarietà, il controllo giurisdizionale non può che limitarsi alla verifica della sussistenza del requisito richiesto dall'art. 8, comma 1°, l. 84/1994 e del rispetto del procedimento disegnato dalla stessa. Ed è proprio su questo requisito che occorre sofferinarsi.

Il Collegio condivide le argomentazioni svolte dalla difesa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nella memoria depositata il 18 febbraio 2012.

Invero, non può che convenirsi su un punto.

Il Presidente dell'Autorità portuale non è, e non potrebbe essere, un dirigente tecnico amministrativo. Se così fosse, i requisiti richiesti non avrebbero potuto limitarsi ad un richiamo che l'art. 8, comma 1° della l. 84/1994 fa, in modo generico (in tal senso si veda la citata sentenza del Cons. St., Sez. VI, 18 aprile 2007, n. 1783), all'esperienza maturata nei settori dell'economia dei trasporti portuali. Non è richiesto uno specifico titolo di studio né uno specifico percorso professionale.

La ragione è semplice. Le competenze affidate all'Autorità portuale e al suo Presidente sono molteplici e non richiedono solo conoscenze di carattere tecnico.

Per usare le parole del Giudice delle leggi (Corte cost. n. 378 del 2005) «il Presidente, in sintesi, è posto al vertice di una complessa organizzazione che vede coinvolti, e soggetti al suo coordinamento, anche organi schiettamente statali (presiede, tra l'altro, il comitato portuale del quale fanno parte il Comandante del porto e, in rappresentanza dei Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici un dirigente dei servizi doganali ed uno dell'ufficio speciale del genio civile) e gli è assegnato un ruolo fondamentale, anche di carattere propulsivo, perché il porto assolva alla sua funzione (di rilevanza internazionale o nazionale, secondo la classe di appartenenza), comunque interessante l'economia nazionale».

Nel caso sottoposto all'attenzione del Collegio la nomina del dottor M. è esente dalle censure pur suggestivamente esposte dal ricorrente.

È sufficiente analizzare il *curriculum* del candidato prescelto per comprendere che il sindacato richiesto a questo Giudice travalica dai limiti imposti dai principi finora richiamati e si risolve in una domanda volta a valutare il merito della scelta dell'Amministrazione.

Risulta dagli atti di causa che il dott. P. M. è stato, tra l'altro, parlamentare dal 1994 per un totale di cinque legislature di cui tre alla Camera dei Deputati e due al Senato. È stato membro della Commissione Affari Sociali e Sanità e, al momento della nomina, era membro (pur se da breve tempo) dell'Ottava Commissione Lavori pubblici, trasporti e comunicazioni.

Dal 2010 è stato anche consigliere della Provincia di Cagliari e ha fatto parte della Commissione Trasporti, viabilità e mobilità.

Sulla base di queste ed altre importanti esperienze il dott. M. è stato segnalato dal Comune di Capoterra e dalla Camera di Commercio Industria e artigianato di Cagliari che, nell'apprezzamento tecnico-discrezionale di loro competenza, hanno riconosciuto allo stesso il possesso del requisito professionale occorrente per il conferimento dell'incarico.

Riconoscimento poi confermato dalla Regione Sardegna la quale formalizzava l'intesa con la nota prot. 6711 del 26 agosto 2011.

È pertanto evidente che anche con riferimento ai limiti interni all'esercizio del potere discrezionale, la scelta del Ministero è esente dai vizi che il ricorrente afferma sussistere. Tale scelta non risulta palesemente arbitraria, illogica, incoerente né comunque basata su presupposti inesistenti.

Il ricorso deve pertanto essere respinto siccome infondato.
(*Omissis*)

(1-2) La rimozione del Presidente dell'Autorità Portuale di Cagliari. La pregressa attività politica non basta per l'acquisizione delle necessarie competenze.

1. Ha destato molto clamore l'annullamento, da parte del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4768/13, della nomina del presidente dell'Autorità portuale di Cagliari, che era stata invece ritenuta legittima dal T.A.R. Sardegna con la sentenza n. 520/12. Clamore non tanto per la decisione in sé stessa, che – tenuto conto della norma che regola le nomine in questione – poteva anche ritenersi, in qualche modo, plausibile. Quanto per la filosofia che ha ispirato i giudici del supremo organo della giustizia amministrativa, che hanno affermato in modo assai

netto il principio secondo cui, nelle nomine dei vertici di importanti autorità pubbliche, ivi compreso quello dell'autorità portuale, si devono privilegiare i criteri della qualificazione e della competenza specifica, che non possono certo essere surrogati dallo svolgimento anche prolungato nel tempo – da parte degli interessati – dell'attività parlamentare, con tutto ciò che essa comporta come, ad esempio, la presentazione di disegni di legge o l'inserimento, eventualmente anche ai vertici, in commissioni parlamentari o di altre istituzioni pubbliche fra le quali le amministrazioni provinciali.

2. Sotto questo profilo la sentenza del Consiglio di Stato pare veramente rivoluzionaria e, per certi versi, anche provvidenziale, in quanto viene ad incidere – ed era ora – su un malcostume che, da decenni, si era venuto a creare nel nostro Paese, in base al quale chi avesse ricoperto cariche politiche, soprattutto se per molti anni, una volta cessate, per una ragione o per l'altra, tali funzioni, dovesse (o quanto meno potesse) essere collocato al vertice di importanti organi amministrativi a prescindere dal fatto che fosse in possesso di adeguate specifiche competenze. Competenze che, nel caso che ci occupa, in base al disposto dell'art. 8 della l. n. 84 del 1994 (sul «*Riordino della legislazione in materia portuale*») consistono nel possesso della «*massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale*» (1).

Requisito di per sé inequivocabile del quale il Consiglio di Stato, nella sua sentenza, ha affermato l'insussistenza in relazione alla nomina del presidente dell'autorità portuale di Cagliari. Contrariamente a quanto in precedenza era stato affermato dal T.A.R. Sardegna con la sentenza n. 520/12 la quale, partendo dal presupposto che la contestata nomina avesse la natura di atto di alta amministrazione, connotato da un elevato tasso di discrezionalità tecnico-amministrativa e tenuto conto che il Presidente dell'Autorità portuale non poteva essere un dirigente tecnico amministrativo, ma un soggetto al quale era assegnato un ruolo fondamentale anche di carattere propulsivo, aveva affermato che il soggetto prescelto, avendo ricoperto la carica di parlamentare per ben cinque legislature e di Consigliere della Provincia di Cagliari ed essendo stato membro sia della Commissione lavori pubblici, trasporti e comunicazioni della Camera sia della Commissione trasporti della predetta Provincia, doveva sicuramente ritenersi in possesso dei requisiti di massima e comprovata qualificazione professionale richiesti dall'art. 8 della L. n. 84/1994, fra i quali non era compreso né il possesso di una specifica laurea, né il relativo percorso professionale; aggiungendo altresì che, fra

(1) In base al disposto del comma 1° dell'art. 8 della l. 28 gennaio 1994, n. 84, il Presidente dell'autorità portuale «è nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'art. 6, comma 7. La terna è comunicata al Ministero dei trasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato...».

l'altro, la nomina in questione, che aveva carattere fiduciario, era stata confermata dalla Regione.

3. Come già si è detto tali considerazioni non sono state condivise dal Consiglio di Stato che, pur riconoscendo che la nomina in questione rientrava effettivamente, nella categoria degli atti di alta amministrazione (2), ha osservato che tali atti, pur essendo volti alla cura ed al perseguimento degli interessi pubblici, sono soggetti alle garanzie generali e ai limiti propri degli atti amministrativi, aggiungendo che l'indubbia «fiduciarietà» della nomina non può essere ancorata a criteri personali o di militanza politica e che le conoscenze di carattere tecnico sono una condizione assolutamente necessaria per la legittimità della nomina, sebbene non esauriscano le competenze richieste al candidato alla presidenza. A proposito delle quali è sufficiente leggere l'elenco dei poteri attribuiti dalla legge al presidente dell'autorità portuale e delle complesse e delicatissime funzioni che lo stesso deve svolgere (3), perché ci si possa rendere conto che la nomina di cui trattasi, per poter es-

(2) Gli atti di alta amministrazione sono quegli atti di suprema direzione della pubblica amministrazione che segnano il raccordo fra la funzione di governo e la funzione amministrativa. Essi sono inerenti all'attività amministrativa e soggetti al regime giuridico proprio degli atti amministrativi e, in quanto tali, sono sottoposti al sindacato della giurisdizione amministrativa e, a differenza degli atti politici non sono liberi nelle scelte dei fini ma legati, pur nell'ampia discrezionalità che caratterizza l'alta amministrazione, al rispetto dei fini perseguiti dalla legge (cfr. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, 1969, p. 16 ss.; CUGURRA, *Considerazione sull'attuale sistema degli atti pubblici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1972, p. 48; ROVERSI MONACO, *Profili giuridici del decentramento nell'organizzazione amministrativa*, Padova, 1970; CHELI, *Il coordinamento delle attività di governo nell'attuale sistema italiano*, in *St. parlam.*, 1969, II, p. 13; per un'ampia disamina della materia cfr. GARRONI, in *Discipline pubblicistiche*, Torino, 1987, I, p. 538).

(3) Secondo il disposto del comma 3° dell'art. 8 della l. n. 84/1994 Il presidente dell'autorità portuale: *presiede il comitato portuale; sottopone al comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale; sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore portuale; sottopone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa; propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti le concessioni di cui all'articolo 6, comma 5; provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali; amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'art. 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione nelle relative norme di attuazione; esercita le competenze attribuite all'autorità portuale dagli articoli 16 e 18 e rilascia, sentito il comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'art. 16, comma 4, e all'art. 5 18, commi 1 e 3; promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'art. 17; assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei*

sere ritenuta legittima, deve ricadere su un soggetto che conosca alla perfezione la materia e che vanti una notevole competenza ed esperienza nello specifico settore.

4. Deve quindi ritenersi condivisibile la tesi del Consiglio di Stato, secondo cui, sebbene la norma in esame non richieda né uno specifico titolo di studi, né un percorso professionale di carattere giuridico o tecnico economico, perché un soggetto possa esser definito esperto del settore è, di norma, necessario che possieda una laurea connessa, affine, collegata o collegabile con la materia portuale e che abbia svolto una attività professionale, politica o parlamentare attinente al settore dell'economia dei trasporti. Requisiti di cui, secondo il Consiglio di Stato, non disponeva il candidato prescelto, che non disponeva di un titolo di studi implicante il possesso di competenze anche raccordabili con la specifica materia, né aveva svolto attività professionali, politiche o parlamentari concernenti il settore dell'economia dei trasporti. Non potendo ritenersi sufficiente la breve esperienza da lui trascorsa alla presidenza della commissione trasporti della Provincia di Cagliari, per di più non conferitagli in virtù di una pregressa qualificazione o esperienza professionale nello specifico settore. Con la conseguenza che la scelta operata dal Ministero dei Trasporti, che non aveva tenuto conto delle evidenti carenze presentate dal «curriculum» del soggetto prescelto, doveva ritenersi illegittima.

CARLO DORE

fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all'art. 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili; esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorità marittima e le amministrazioni locali interessate; esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorità portuale.

CARLO DORE

*LA RIMOZIONE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE
DI CAGLIARI. LA PREGRESSA ATTIVITÀ POLITICA NON BASTA
PER L'ACQUISIZIONE DELLE NECESSARIE COMPETENZE*

(estratto da)

**RIVISTA
GIURIDICA
SARDA**

3-2013

Anno XXVIII

Settembre-Dicembre — Pubblicazione quadrimestrale

EDIZIONI AV